

Longi
Frazzanò
Mirto
Unione Comuni
dei Nebrodi

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

N. 03 Reg. DEL 03 GIUGNO 2013

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.).

L'anno DUEMILATREDICI il giorno TRE del mese di GIUGNO dalle ore 16,30 alle ore 17,12, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di LONGI, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma I dell'articolo 30 della legge regionale 6.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa l.r. in sessione - Ordinaria - Straordinaria - Urgente, prevista dall'articolo 31, Legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1. CAMMARERI Giuseppina - PRESIDENTE	X		6. CALCO' Davide	X	
2. PIDALA' Francesco - V. PRESIDENTE	X		7. SGRO' Salvatore	X	
3. LO SARDO Antonino		X	8. BARBAGIOVANNI CIRNERA Fabio	X	
4. MIRACULA Gaetano		X	9. SCARCINA Sebastiano		X
5. LAZZARA Francesco	X				

ASSEGNATI09 | PRESENTI ...N. 06 | ASSENTIN. 03

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'articolo 30 della l.r. 06 marzo 1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza l'Avv. CAMMARERI Giuseppina - Presidente dell'Assemblea.

- Partecipano il Presidente dell'Unione Comuni dei Nebrodi Dott. Arch. CARCIONE Antonino e il Segretario dell'Unione Comuni dei Nebrodi, Dott.ssa NATOLI SCIALLI Maria.
- Intervengono il Vice Presidente dell'Unione Comuni dei Nebrodi Dott. LAZZARA Alessandro, Sindaco del Comune di LONGI e il Sig. LANARO Giuseppe, Sindaco del Comune MIRTO.
- Risulta presente in aula il Responsabile dell'Area AMMINISTRATIVA Geom. ZINGALES Angelo.

Ai sensi dell'articolo 184, ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: PIDALA' Francesco, BARBAGIOVANNI CIRNERA Fabio e LAZZARA Francesco.

La seduta è pubblica

IL VICE PRESIDENTE

PREMESSO:

- **CHE** l'articolo 23, comma 4 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 ha aggiunto il comma 3-bis all'articolo 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che testualmente recita "i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici (...) In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (ultimo periodo, introdotto con il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012)";
- **CHE** il comma 5 dello stesso articolo 23 sopra richiamato, ha precisato che la nuova disciplina "si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012", termine prorogato di dodici mesi dall'articolo 29 del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 14/2012;

RILEVATO pertanto, che bisogna attivare la **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)**;

RILEVATO altresì che il legislatore ha indicato quale via preferenziale per la gestione associata dell'acquisizione di beni, servizi e lavori, l'Unione dei Comuni e, solo qualora questa non sia esistente, le altre ipotesi residuali di accordo consortile e strumenti elettronici;

ACCERTATA l'applicazione dell'obbligo di attivazione della **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)** all'Ordinamento Regionale, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, nonché, del "Testo del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzioni ed integrazioni in materia", pubblicato sulla GURS n. 22 del 01.06.2012";

DATO ATTO:

- **CHE L'UNIONE VALDEMONE** (tra i Comuni di **ALCARA LI FUSI E MILITELLO ROSMARINO**) con nota prot. n. 62 del 23 MAGGIO 2013, acquisita agli atti in data 24 MAGGIO 2013 al n. 185, propone di voler valutare la possibilità di costituire un'unica Centrale di Committenza tra l'Unione Comuni dei Nebrodi e l'Unione Valdemone, attraverso delle apposite convenzioni, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e del miglioramento dei servizi;
- **CHE** il Comune di **GALATI MAMERTINO** con nota prot. n. 4025 del 27 MAGGIO 2013, acquisita agli atti in data 27 MAGGIO 2013 al n. 190, manifesta la volontà di adesione alla Centrale unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture da costituire nell'ambito dell'Unione Comuni dei Nebrodi;



PRESO ATTO che tra gli obiettivi statuari che la predetta Unione si prefigge di raggiungere rientrano l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dai singoli Comuni e la definizione di un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

CONSIDERATO:

- **CHE** lo Statuto dell'Unione dei Comuni dei Nebrodi prevede all'art. 6 comma I di attribuire all'Unione la gestione di tutte le attività di interesse intercomunale in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 2;
- **CHE** l'articolo 2 lett. b) individua tra gli obiettivi programmatici dell'Unione il miglioramento e ottimizzazione della qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ottimizzando le risorse economico finanziarie umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata;
- **CHE** il secondo comma dell'articolo 6 fa una previsione di carattere meramente indicativo delle funzioni/servizi di interesse intercomunale il cui esercizio viene conferito all'Unione;
- **CHE** il comma 3-bis dell'articolo 33 del Decreto Legislativo 12 APRILE 2006 n. 163 rappresenta, comunque, una norma di portata precettiva immediatamente applicabile.

RITENUTO necessario al fine di ottemperare all'obbligo della gestione associata del servizio di acquisizione di lavori, servizi e forniture, attivare la **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)**;

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 34 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a mente del quale **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)** è un'amministrazione aggiudicatrice che: *"acquisti forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori"*;

DATO ATTO che la **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)** di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rientra nella seconda tipologia dell'anzi richiamato comma 34 dell'articolo 3;

RICHIAMATO il parere espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale Piemonte, con deliberazione n. 271 del 2012 secondo il quale vengono attratte alla competenza delle centrali di committenza, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, mentre sono da escludere le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all'articolo 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla richiesta presentata dall'UNIONE VALDEMONA (tra i Comuni di ALCARA LI FUSI E MILITELLO ROSMARINO) e dal Comune di GALATI MAMERTINO con la quale si esprime la volontà di costituire un'unica C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) con l'Unione Comuni dei Nebrodi;



te
2

VISTO lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del Servizio Gare/**C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)**, predisposta dall'Area Amministrativa di questa Unione composto da **n. 13 articoli**, che sub "A" si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 2012, n. 13, pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 della G.U.R.S. (p. I) n. 7 del 17 febbraio 2012;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO il vigente Statuto dell'Unione Comuni dei Nebrodi;

Per i motivi sopra detti,

PROPONE

1. **Di aderire** alla richiesta presentata dall'UNIONE VALDEMONE (*tra i Comuni di ALCARA LI FUSI E MILITELLO ROSMARINO*) e dal Comune di GALATI MAMERTINO con la quale si esprime la volontà di costituire un'unica **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)** con l'Unione Comuni dei Nebrodi.
2. **Di approvare** lo schema di convenzione per l'istituzione del "**Servizio Associato Gare / C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)**" l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, composto da **n. 13 articoli**, che sub "A" si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3. **Di trasmettere** la presente all'Unione Valdemone e al Comune di Galati Mamertino, per gli adempimenti conseguenziali.
4. **Di onerare** l'Unione Valdemone e il Comune di Galati Mamertino della trasmissione all'Unione Comuni dei Nebrodi delle rispettive delibere relative alla adesione alla C.U.C. (**Centrale Unica di Committenza**).
5. **Di rendere** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della legge regionale 3.121991, n. 44, stante l'urgenza di attivazione della **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)**.

IL VICE PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Il presidente dell'Assemblea, preliminarmente, invita i consiglieri a procedere al riscontro dell'urgenza della seduta odierna, convocata su propria determinazione.

Quindi mette ai voti il riconoscimento degli estremi di urgenza

Presenti n. 6. Voti favorevoli n. 6, espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano.

Il Vice Presidente dell'Unione Comuni dei Nebrodi – Sindaco del Comune di LONGI Dott. LAZZARA Alessandro, chiesta ed ottenuta la parola fa presente che il Consiglio Direttivo dell'Unione medesima con deliberazione n. 06 del 29 maggio 2013, ha deliberato di attivare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 3-bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Servizio Associato Gare mediante la C.U.C. (Centrale Unica di Committenza), che opererà in favore di tutti i Comuni aderenti all'Unione Comuni dei Nebrodi. e di approvare lo schema di convenzione per l'istituzione del "Servizio Associato Gare / C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)" Quindi comunica che anche l'Unione Valdemone e il comune di Galati hanno chiesto di aderire alla CUC e da qui la necessità della presente seduta.

Indi il Presidente dell'Assemblea dà lettura della proposta

Terminato il proprio intervento, il Presidente dichiara aperto il dibattito.

Il sindaco del Comune di Mirto evidenzia l'obbligatorietà della norma che comunque non condivide e suggerisce di programmare unitariamente anche la progettualità degli enti aderenti.

Il sindaco del comune di Frazzanò ricorda che l'Unione è nata nel 2004 con mille difficoltà ed è stata la prima della zona. E' difficile cambiare la mentalità campanilistica e in ogni caso bisognerà forzare la Regione perché garantisca le risorse per il funzionamento della struttura e per il bene del territorio.

Indi, il Presidente dell'Assemblea preso atto che nessun intervento viene richiesto, pone a votazione la proposta medesima.

Presenti n. 6. Voti favorevoli n. 6, espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano,

L'ASSEMBLEA

VISTA la proposta di deliberazione su riportata e posta all'o.d.g.;

VISTO che su detta proposta, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, hanno espresso:

- il Responsabile dell'Area AMMINISTRATIVA, per la regolarità tecnica, parere favorevole (Allegato "B");
- il Responsabile dell'Area ECONOMICO-FINANZIARIA, per la regolarità contabile, parere favorevole (Allegato "B");

VISTE:

- la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
- la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;
- la legge regionale 07 settembre 1998, n. 23;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO il vigente Statuto dell'Unione Comuni dei Nebrodi;

RITENUTO di dover accogliere quanto proposto;

VISTO l'esito della votazione su riportato,

DELIBERA

Di approvare, facendola propria, la proposta di deliberazione avente per oggetto "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)".

Successivamente, con separata votazione,


L'ASSEMBLEA

Con voti favorevoli n. 6 espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano.

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della legge regionale 3.12.1991, n. 44, stante l'urgenza di attivazione della **C.U.C.** (**Centrale Unica di Committenza**).

La seduta è chiusa alle ore 17,12.



Longi
Frazzanò
Mirto
Unione Comuni
dei Nebrodi

Località Campetto Plurimo
98070 LONGI (Me)
CELL.: 334 / 61.41.213 - 334 / 61.41.177
Fax: 0941 / 48.54.01 - 0941 / 48.53.42
Codice Fiscale e Partita IVA: 02 773 560 830
e-mail: unionedeicomuninebrodi@comunelongi.it
Pec: unionecomunideinebrodi@pec.it
Sito web: www.unionecomunideinebrodi.it

AREA
AMMINISTRATIVA

CELL.: 334 / 61.41.213 – 334 / 61.41.177 - FAX: 0941 / 48.53.42

CONVENZIONE

**PER L'ATTIVAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO
COMUNALE "GARE PER AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICI E
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI" MEDIANTE
LA C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)**

L'anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di _____ in
LONGI nella sede legale dell'Unione Comuni dei Nebrodi presso il Palazzo
Municipale, con la presente convenzione da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- il _____ in persona del _____
_____, domiciliato per la carica presso il
_____ (**Codice fiscale** _____) il quale
interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente medesimo;
- il _____ in persona del _____
_____, domiciliato per la carica presso il
_____ (**Codice fiscale** _____) il quale
interviene nel presente in qualità di rappresentante legale dell'ente medesimo;

E

L'UNIONE COMUNI DEI NEBRODI, Codice Fiscale e Partita IVA: 02 773 560 830, in
persona del Presidente pro tempore _____ domiciliato per la sua
carica presso l'Unione medesima, il quale interviene nel presente atto in forza della
delibera del Consiglio Direttivo dell'Unione Comuni dei Nebrodi n. ____ del _____;

PREMESSO:

- **CHE** i Comuni di **LONGI, FRAZZANO' e MIRTO** con atti dei rispettivi Consigli Comunali con i quali sono stati approvati l'atto costitutivo e lo statuto, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'articolo 32 del TUEL di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, denominata "**UNIONE COMUNI DEI NEBRODI**";
- **CHE** in data **22 maggio 2004** si è costituito l'ente "**UNIONE COMUNI DEI NEBRODI**" comprendente i comuni di "**LONGI, FRAZZANO' e MIRTO**" la cui sede legale è stata stabilita in LONGI (ME), presso il Palazzo Municipale, il cui atto costitutivo, con allegato il relativo statuto, è stato registrato a Sant'Agata Militello (ME) il 27 maggio 2004, al n. 000432, serie I;
- **CHE** tra gli obiettivi statutari che la predetta Unione si prefigge di raggiungere rientrano, l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dai singoli Comuni e la definizione di un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
- **CHE l'UNIONE VALDEMONE** (tra i Comuni di **ALCARA LI FUSI E MILITELLO ROSMARINO**) con nota prot. n. 62 del 23 MAGGIO 2013, acquisita agli atti in data 24 MAGGIO 2013 al n. 185, propone di voler valutare la possibilità di costituire un'unica Centrale di Committenza tra l'Unione Comuni dei Nebrodi e l'Unione Valdemone, attraverso delle apposite convenzioni, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e del miglioramento dei servizi;
- **CHE** il Comune di **GALATI MAMERTINO** con nota prot. n. 4025 del 27 MAGGIO 2013, acquisita agli atti in data 27 MAGGIO 2013 al n. 190, manifesta la volontà di adesione alla Centrale unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture da costituire nell'ambito dell'Unione Comuni dei Nebrodi;
- **CHE** l'articolo 23, comma 4 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 ha aggiunto il comma 3-bis all'articolo 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che testualmente recita *"i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici"*;
- **CHE** il comma 5 dello stesso articolo 23 sopra richiamato, ha precisato che la nuova disciplina *"si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012"*, termine prorogato di dodici mesi dall'articolo 29 del D.L. 216/ 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.. 14/2012;
- **CHE** il legislatore ha indicato quale via preferenziale per la gestione associata dell'acquisizione di beni, servizi e lavori, l'Unione dei Comuni e, solo qualora questa non sia esistente, le altre ipotesi residuali di accordo consortile e strumenti elettronici;

- **CHE** l'obbligo di attivazione della **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)** trova applicazione nell'Ordinamento Regionale siciliano, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, nonché, del "Testo del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzioni ed integrazioni in materia", pubblicato sulla GURS n. 22 del 01.06.2012;
- **CHE** a mente dell'articolo 3, comma 34 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "*La C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) è un'amministrazione aggiudicatrice che: acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori*";
- **CHE** la **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)** di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rientra nella seconda tipologia dell'anzi richiamato comma 34 dell'articolo 3;

Tutto ciò premesso tra i sottoscritti comparenti signori nella loro qualità di _____, si stipulano i seguenti patti e condizioni che si riportano:

- Articolo 1 -

Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata dei compiti e delle attività della centrale unica di committenza connesse all'affidamento dei lavori ed all'acquisizione di beni o servizi di competenza degli Enti convenzionati con l'Unione Comuni dei Nebrodi.
2. La gestione associata comprende tutte le procedure di gara, senza eccezione né per i casi di urgenza, né in relazione al valore modesto delle gare. Restano invece esclusi dalla gestione associata gli affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi, secondo le vigenti disposizioni normative che regolano la materia.
3. La gestione associata di cui al precedente comma ha le seguenti finalità:
 - a) garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;
 - b) sviluppare la crescita professionale del personale impiegato;
 - c) uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure;
 - d) ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici di espletamento del servizio, fermo restando lo standard attuale di prestazioni;
 - e) promuovere la progressiva integrazione dell'attività degli operatori impiegati mediante omogeneità strategica ed operatività efficace;
 - f) utilizzare tutte le risorse, organiche e strumentali, degli Enti destinate allo svolgimento del servizio con criterio di proporzionalità tra quelle a disposizione e quelle necessarie allo svolgimento delle funzioni delle attività.

- Articolo 2 -

Competenze e Attività del Servizio Gare/ C.U.C. (*Centrale Unica di Committenza*)

1. Il servizio gestisce le procedure per l'affidamento dei lavori pubblici e le acquisizioni di beni e servizi per gli Enti convenzionati sopra elencati ed operativamente i seguenti procedimenti:
 - a) redazione, sottoscrizione ed approvazione del bando e del disciplinare di gara oppure della lettera di invito (*nel caso di gara informale e di procedura ristretta*), garantendo la conformità a legge delle norme in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
 - b) procedimento di gara (*pubblicità bando, comunicazioni ai concorrenti, svolgimento e verbalizzazione delle sedute di gara, verifica della congruità dell'offerta; svolgimenti sopralluoghi se previsti; risposta ai quesiti*);
 - c) nomina della commissione giudicatrice nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
 - d) verifica del possesso dei requisiti di capacità, sia a campione che del primo e secondo classificati, nel caso di procedure aperte e ristrette; verifica dei requisiti morali e di capacità dell'aggiudicatario provvisorio per qualsiasi procedura;
 - e) aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva;
 - f) pubblicità post affidamento e comunicazioni ai concorrenti;
 - g) trasmissione al Comune interessato dell'aggiudicazione definitiva e delle risultanze di gara per la relativa presa d'atto e l'impegno di spesa e tutti gli adempimenti successivi;
2. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la **C.U.C. (*Centrale Unica di Committenza*)** riterrà di inserire nella Commissione aggiudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e di conseguenza nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'ente aderente. Rimangono altresì a carico di ciascun Ente interessato le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, fermo restando quanto previsto dal comma 35 dell'articolo 34 del D.L. 179/2012 per il quale a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
3. I provvedimenti adottati dalla **C.U.C. (*Centrale Unica di Committenza*)** sono atti della gestione associata con effetti giuridici in capo ai singoli Enti convenzionati.
4. La **C.U.C. (*Centrale Unica di Committenza*)** ha la propria sede presso uno degli Enti convenzionati o presso gli Enti aderenti all'Unione Comuni dei Nebrodi, così come sarà disciplinata da successivo apposito regolamento.
5. La gestione amministrativa è attribuita al Responsabile della **C.U.C. (*Centrale Unica di Committenza*)** di cui all'articolo 5 che gode di autonomia nell'organizzazione del Servizio cui è preposto, ed è direttamente responsabile dell'andamento dello stesso.

- Articolo 3 -
Competenze e attività dei singoli Comuni

1. Rimangono in capo agli Enti convenzionati i seguenti compiti:

- la nomina del RUP (*Responsabile Unico del Procedimento*) ex articolo 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- per i lavori, le attività di individuazione delle opere da realizzare ivi compresi la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e la relativa progettazione;
- la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
- per le forniture e i servizi: la definizione del Piano dei fabbisogni di beni e servizi, definizione dei requisiti tecnici del bene/servizio da acquistare, ivi compreso il Programma annuale dell'acquisizione dei beni e dei servizi di cui all'articolo 271 del D.P.R. 207/2010 e la Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture di cui all'articolo 279 del D.P.R. 207/2010;
- l'approvazione della determinazione a contrarre, che ai sensi dell'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
- la stipulazione del contratto;
- la gestione operativa del contratto (esecuzione, verifica di conformità o collaudo ecc.), fermo restando che in conformità a quanto previsto dall'articolo 312, comma 5 del D.P.R. 207/2010, la **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)**, potrà svolgere attività di super visione e controllo anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata con l'affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica;

- tutti gli adempimenti connessi alla Contabilità e pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, fermo restando l'applicazione degli articoli 306 e 307 del D.P.R. 207/2010;
 - la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
 - comunicazioni e trasmissioni all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Ogni singolo Comune si impegna a:
- sottoscrivere il contratto con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario del contratto;
 - provvedere direttamente al pagamento dell'importo del contratto al contraente prescelto, con le modalità e termini stabiliti nel relativo contratto.

- Articolo 4 -
Impegni degli Enti aderenti

1. Gli Enti convenzionati perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività.
A tali fini la **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)**, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nei diversi Comuni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.
La progressiva convergenza verso regole omogenee deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2013.
Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività svolta dal Servizio Gare deve essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi inerenti le funzioni interessate attualmente operanti nei singoli Comuni.
2. Ciascuno degli Enti convenzionati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio associato.
3. Gli Enti convenzionati si impegnano altresì ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato. A tal uopo, ciascun Ente convenzionato si impegna a nominare un referente cui la **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)** potrà fare riferimento.
4. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte del Servizio, gli Enti convenzionati possono adottare, oltre al Programma Triennale delle OO.PP. ed il relativo Elenco annuale, il Programma annuale per l'acquisizione dei beni e servizi. Detti Programmi, subito dopo l'approvazione sono trasmessi all'Unione Comuni dei Nebrodi.
5. Ai fini di cui al comma precedente, i singoli comuni sono tenuti a comunicare trimestralmente al Responsabile della Centrale Unica di Committenza i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo Ente.
6. I singoli Enti convenzionati trasmettono inoltre alla Centrale Unica di Committenza la determina a contrarre di cui all'articolo 3 della presente convenzione.

- Articolo 5 -
Dotazione del Personale

1. La **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)** opera tramite personale già in servizio presso i singoli Enti convenzionati e che sarà messo a disposizione mediante tutti gli istituti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dagli Enti convenzionati nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni in materia e delle decisioni assunte dai rispettivi organi.

- Articolo 6 -
Responsabile del Servizio Gare / C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)

1. Il Responsabile della **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)** dirige il Servizio Gare ed il personale ad esso assegnato con autonomi poteri di spesa ed organizzazione delle risorse umane e strumentali e svolge tutte le funzioni gestionali previste secondo apposito Regolamento per il funzionamento della **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)** e il Regolamento per l'acquisizione dei Lavori, Beni e Servizi in economia di cui all'articolo 125, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

- Articolo 7 -
Criteri generali di Funzionamento

1. L'affidamento alla **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)** delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre di cui all'articolo 3 della presente convenzione.
2. La determina a contrarre, formulata in ossequio a quanto disposto dall'art. 192 del TUEL e dall'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve inoltre indicare:
 - il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ex articolo 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
 - tutti gli allegati di volta in volta necessari e utili per la predisposizione del bando di gara.
3. La **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)** si impegna ad attivare la procedura di gara entro 60 giorni dalla ricezione dei documenti di cui ai commi precedenti, seguendo una graduatoria di priorità stilata sulla base della trasmissione trimestrale di cui all'articolo 4, comma 6, e l'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale stessa.
Sono fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
4. La **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)** consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.
5. Ogni ulteriore aspetto organizzativo sarà disciplinato nell'apposito Regolamento di funzionamento della **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)**.

- Articolo 8 -
Beni e strutture

1. Gli Enti aderenti provvedono a dotare l'ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.
2. Degli eventuali beni e attrezzature trasferiti o assegnati all'Ufficio della Centrale Unica di Committenza dovrà essere redatto apposito inventario dei beni mobili (*con l'eventuale indicazione della provenienza*) che dovrà essere aggiornato annualmente.

- Articolo 9 -
Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata illimitata salvo revoca della stessa.

- Articolo 10 -
Rapporti finanziari

1. I costi per la gestione associata del servizio vengono sostenuti con fondi trasferiti dagli Enti firmatari della convenzione e con entrate derivanti da trasferimenti regionali e/o entrate proprie.
2. Ciascun Ente convenzionato versa una quota annua necessaria per le funzioni del Servizio, sulla base di una previsione predisposta con apposita deliberazione dei competenti organi.
3. Nella quota a carico di ciascun Ente convenzionato sono comprese le spese postali e di pubblicità, con esclusione di quelle di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le quali, ai sensi dell'articolo 34, comma 35 del D.L. 179/2012, a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
4. La quota associativa per il primo anno è fissata in € 1.000,00 per tutti i Comuni aderenti
5. La **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)** redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi ad un fondo per il funzionamento della **C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)**.
6. Eventuali contributi statali, regionali, provinciali e/o di altri Enti, destinati alla finalità di cui alla presente convenzione, sono richiesti ed introitati dall'Unione dei Comuni, fermo restando che si intendono di competenza, pro quota, di tutti gli Enti convenzionati.

- Articolo 11 -
Recesso - Revoca del Servizio -
Scioglimento dell'Unione Comuni dei Nebrodi.

1. Il recesso di un Ente convenzionato, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo e non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Enti convenzionati
2. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza degli Enti convenzionati.
3. In ogni caso l'Ente convenzionato recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.
4. In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione Comuni dei Nebrodi o di scioglimento dell'Unione medesima, si applicano le procedure previste dallo Statuto.

- Articolo 12 -
Controversie


1. Ogni controversia non definibile in via bonaria o amministrativa sarà deferita al Tribunale competente.

- Articolo 13 -
Rinvio e Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozioni se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI CONVENZIONATI	FIRMA
Per l'Ente _____	
Per l'Ente _____	
Per l'Ente _____	



Longi
Frazzandò
Mirto
Unione Comuni
dei Nebrodi

Località Campetto Plurimo

98070 LONGI (Me)

CELL.: 334 / 61.41.213 - 334 / 61.41.177

Fax: 0941 / 48.54.01 - 0941 / 48.53.42

Codice Fiscale e Partita IVA: 02 773 560 830

e-mail: unionedeicomuninebrodi@comunelongi.it

Pec: unionecomunideinebrodi@pec.it

Sito web: www.unionecomunideinebrodi.it

AREA
AMMINISTRATIVA

CELL.: 334 / 61.41.213 – 334 / 61.41.177 - FAX: 0941 / 48.53.42

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL VICE
PRESIDENTE DELL'UNIONE COMUNI DEI NEBRODI



LONGI, 28 MAGGIO 2013

**OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(C.U.C.).**

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA,
RESI AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23
DICEMBRE 2000, N. 30.

AREA
AMMINISTRATIVA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA - **PARERE**
FAVOREVOLE.

LONGI, 28 MAGGIO 2013



IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Geom. Angelo Zingales)

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

(Parere di regolarità contabile)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30, PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

LONGI, 28 MAGGIO 2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Geom. Angelo ZINGALES)



ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

N. 03 DEL 03-06-2013

DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 17,12

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

Giuseppina CAMMARERI

Il Consigliere Anziano

Francesco LAZZARA

Il Segretario dell'Unione

Maria NATOLI SCIALLI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

LONGI, 03 GIUGNO 2013

Il Segretario dell'Unione - *Maria NATOLI SCIALLI*

La presente deliberazione, in data 04 GIUGNO 2013, è stata comunicata per l'esecuzione alle seguenti aree dell'Unione:

- Amministrativa - Economico-Finanziaria - Tecnica

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Angelo LINGALÉS

COMUNE DI LONGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____ certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'UNIONE COMUNI DEI NEBRODI per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

LONGI,

L'Addetto

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva dal _____ ai sensi dell'Articolo 12, comma 2, della Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44.

LONGI,

Il Segretario dell'Unione Comuni dei Nebrodi
